

Avv. Attilio Floresta

Avv. Prof. Antonino Longo

*Docente Associato
nell'Università di Catania*

Dott. Massimiliano Longo

Avv. Daniela Failla
Avv. Ivana Riolo
Avv. Alessia Manola
Avv. Piero Ciarcià
Avv. Angelo Mirko Giordano
Avv. Francesca Comis
Avv. Alessia Giglio
Avv. Antonio Maria Basile
Avv. Graziella Cavallaro
Avv. Giuseppe Giunta
Avv. Federica D'Agata
Avv. Valentina Milazzo
Avv. Andrea M. Bonaccorso
Avv. Gaetano Giuliano Bertone
D.ssa Giuliana Fiore
Dott. Enrico Canzonieri
D.ssa. M. Claudia Fisichella
Dott. Veriano Malvasi
D.ssa. Federica Di Stefano
D.ssa Giulia Leo

Dott. Gianluca Di Maria
D.ssa Daniela Amara
D.ssa Noemi Stracquadanio
D.ssa Carmen Cali
D.ssa Sandra Salanitro
D.ssa Isabella Bozhkov
D.ssa Stefania Corello
D.ssa Anna Lombardo
Dott. Daniele Curciullo
D.ssa Daniela Di Fazio
Dott. Salvatore Caramazza
D.ssa Valentina Salvia

Dott. Salvatore Treccarichi
Rag. Marco Musumeci
Dott. Pietro Imbesi
D.ssa Grazia Barberio
Rag. Vita Cassone
D.ssa Serena Bruna Reno

Ing. Fulvio A. Cappadonna

Consulenti

Dott. Stefano Longo
già Primo Dirigente INAIL
Prof.ssa Eleonora Cardillo
*Docente Aggregato
di Ragioneria Generale
nell'Università di Catania*

Amministrazione

Grazia Maria Barbagallo
D.ssa Selena Pappalardo
Gionata La Magna

Durc On Line dal 1 luglio 2015

Dal 1 luglio 2015, in attuazione di quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, è possibile verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e delle Casse edili.

Il nuovo servizio "Durc On Line" è accessibile da entrambi i portali dell'Inps e dell'Inail.

La procedura è notevolmente semplificata, infatti, basta indicare il codice fiscale dell'azienda ed una Email PEC notifica, per poter eseguire il controllo di regolarità.

Altrettanto elementare è il nuovo Durc on line che verrà rilasciato, infatti, lo stesso contiene i seguenti dati:

- la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica di regolarità contributiva;
- l'iscrizione all'Inps, all'Inail e, ove previsto, alle Casse edili;
- la dichiarazione di regolarità;
- il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del documento;
- la dichiarazione di non regolarità.

Se l'azienda è regolare, la procedura genera un documento in formato pdf che può essere stampato e che ha validità di 120 giorni dalla data dell'interrogazione.

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale l'Inps, l'Inail e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato, l'invito a regolarizzare

Floresta Longo e Associati

Via De Caro, 104 (Viale Ulisse) - 95126 Catania - Tel +39 095 7122020 - Fax +39 095 495320

Viale Liegi, 58 - 00198 Roma - Tel +39 06 4551194 - Fax +39 06 45543889

www.fla.it - fla@fla.it - P.Iva: 04768030878

con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo.

L'azienda può regolarizzare la propria posizione ovvero fornire chiarimenti entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'invito.

Nella verifica della regolarità, la procedura controlla i pagamenti dovuti dall'impresa, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata.

Nota di tutto rilievo è che la nuova disciplina della verifica della regolarità contributiva esclude l'applicazione del silenzio assenso, pertanto nell'ipotesi in cui per cause tecniche non sia possibile inserire l'esito, la richiesta al 30° giorno sarà annullata e l'azienda potrà effettuare una nuova interrogazione.

Inoltre, è stato generalizzato il criterio dello scostamento non grave che, in precedenza, era stato previsto soltanto ai fini della regolarità per la partecipazione a gare di appalto. Quindi, non si considera grave lo scostamento, con riferimento a ciascuna Gestione (INPS, INAIL e Casse edili), pari o inferiore ad € 150,00 comprensivo di eventuali accessori di legge.

L'importo minimo di € 150 è fissato al momento dell'interrogazione, il che significa che l'eventuale superamento di questa soglia avvenuto dopo l'interrogazione non viene considerato e non influisce sulla eventuale regolarità.

Il nuovo Durc on line ha alcuni limiti di applicazione. Fino al 1 gennaio 2017 dovrà essere seguita la previgente modalità di rilascio del Durc per le seguenti ipotesi:

- Durc in presenza di certificazione dei crediti rilasciati ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012;
- Durc per pagamenti di debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012, rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 6, comma 11-ter, del D.L. n. 35/2013, per i quali la regolarità deve essere accertata alla data di emissione della fattura;
- Durc richiesti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), D.M. 29 agosto 2012 dagli Sportelli unici per l'immigrazione per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 109/2012, per i quali la verifica della regolarità contributiva è limitata al singolo lavoratore oggetto della dichiarazione di emersione.
- Durc in applicazione dell'art. 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, per i quali la regolarità contributiva deve essere accertata alla data dell'esecuzione dei lavori.